



DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

UFFICIO CONTROLLI

PROCESSO VERBALE DI CONTRADDITTORIO

Il giorno marzo 2022 viene redatto il seguente atto.

VERBALIZZANTE

Funzionario verbalizzante in rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria.

PARTE

CONTRADDITTORIO

In data 07/02/2022 veniva notificato l'avviso di accertamento n. , nel quale venivano accertati, nei confronti del contribuente in questione, redditi da pensione estera per un importo complessivo pari ad € 8.985,00.

Successivamente alla notifica del suddetto atto impositivo, in data la Parte aveva presentato un'istanza di accertamento con adesione (prot.) tramite email all'indirizzo di posta elettronica del funzionario verbalizzante.

In allegato alla suddetta istanza la Parte produceva una certificazione rilasciata dall'Ente pensionistico tedesco, il quale attestava l'esistenza di una quota non imponibile degli emolumenti erogati ai fini della tassazione in Italia.

L'Ufficio, con Invito n. , aveva provveduto ad invitare la Parte per il giorno , al fine di avviare la procedura di adesione, rimandato alla data odierna per esigenze dell'Ufficio.

Si precisa che il contraddittorio con la Parte è avvenuto telefonicamente.

Il Sig. chiedeva che dal reddito di pensione complessivo riportato nel suddetto atto impositivo, pari ad € 8.958,00, fosse scomputata una quota non imponibile complessiva pari ad € 2.883,00, come da certificazione allegata all'istanza di accertamento con adesione.

L'Ufficio, analizzata la documentazione prodotta e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra l'Italia e la Germania e ratificata con L. 24.11.1992, n.459, ritiene di poter riconoscere la quota non imponibile.

L'Ufficio, pertanto, provvede a rideterminare l'ammontare del reddito da pensione complessivo originariamente accertato in € 6.075,00.

Le parti, pertanto, concordano di sottoscrivere l'atto di adesione.

Come specificato nella circolare 6 del [redacted] il presente verbale sarà trasmesso per la condivisione necessaria al seguente indirizzo email [redacted], sottoscritto dal contribuente e ritrasmesso, opportunamente corredato da copia del documento di identità del firmatario all'indirizzo di posta elettronica del funzionario verbalizzante [redacted] ([redacted]), per la relativa sottoscrizione, protocollazione e restituzione

Il presente processo verbale di contraddittorio si compone di n. 2 pagine viene redatto in duplice copia una delle quali è consegnata alla parte.

Fatto, letto e chiuso in data come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dalla parte e dal funzionario verbalizzante.

IL VERBALIZZANTE

LA PARTE

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI ADESIONE

* * * MOTIVAZIONI * * *

ATTO DI ADESIONE TRASMESSO TRAMITE EMAIL

Constatata l'omessa dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2015 da parte del Sig. _____

Tenuto conto che in data 07/02/2022 veniva notificato l'avviso di accertamento n. _____ nel quale venivano accertati, nei confronti del contribuente in questione, redditi da pensione estera per un importo complessivo pari ad € 8.985,00.

Successivamente alla notifica del suddetto atto impositivo, in data _____, la Parte aveva presentato un'istanza di accertamento con adesione (_____) tramite email all'indirizzo di posta elettronica del funzionario verbalizzante.

In allegato alla suddetta istanza la Parte produceva una certificazione rilasciata dall'Ente pensionistico tedesco, il quale attestava l'esistenza di una quota non imponibile degli emolumenti erogati ai fini della tassazione in Italia.

L'Ufficio, con Invito n. _____, aveva provveduto ad invitare la Parte per il giorno _____, al fine di avviare la procedura di adesione. Contraddittorio rimandato alla data del _____ per esigenze dell'Ufficio.

Valutata la documentazione prodotta in data 21/03/2021, dalla quale si evince, come certificato dal centro finanziario di riferimento FINANZAMT NEUBRANDENBURG indicato dagli enti pensionistici generali tedeschi DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, che il reddito da pensione percepito dalla contribuente nell'anno 2016 attiene **ad un ammontare pagato in base alla legislazione tedesca sulla sicurezza sociale ad un soggetto residente in Italia e che ne possiede la nazionalità, a norma dell'art. 14 (relativo all'articolo 19) lettera e) del Protocollo allegato alla Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra l'Italia e la Germania e ratificata con L. 24.11.1992, n.459;**

Secondo il dettato di tale norma: *"Per quanto concerne le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente a persone che sono residenti dell'altro Stato contraente e che ne possiedono la nazionalità. a) se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca; b) la base imponibile dell'imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese non può eccedere l'ammontare che sarebbe assoggettato all'imposta italiana. Le autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione".*

Posto che il contenuto di tale norma speciale va, quindi, coordinato con le previsioni degli art. 18 e 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra l'Italia e la Germania e ratificata con L. 24.11.1992, n.459 che prevede che le pensioni e le altre remunerazioni

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI ADESIONE

analoghe pagate ad un soggetto residente in Italia sono imponibili soltanto in Italia.

Considerato che la Parte ha documentato:

-la quota esente di € 2.883,00 sull'importo indicato pari ad € 7.270,98 nell'avviso di accertamento n. _____ percepito a partire dall'anno 2008.

Tenuto conto di tale franchigia di detassazione e tenuto conto **che l'art. 25** della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra l'Italia e la Germania e ratificata con L. 24.11.1992, n.459, enunciando il principio generale di "**Non discriminazione**", detta che "*...i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle stesse condizioni*", l'Ufficio procede a rideterminare il reddito imponibile da pensione estera in € 6.102,00 in ragione del reddito complessivo segnalato e sottratta la franchigia di esenzione (€ 8.985,00-€ 2.883,00= € 6.102,00).

Si definisce, ai sensi del D.lgs. 218 del 1997 il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, per l'anno in esame, in € 34.390,00.

Si irrogano le conseguenti sanzioni come da quadri interni del presente atto.

Il Sig. _____ accetta e sottoscrive il presente atto di adesione.